



COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.11.2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27.12.2022



Titolo 1 - Principi e Finalità

Art. 1 - Principi

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Definizioni

Titolo 2 - Albo delle Associazioni

Art. 4 - Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni

Art. 5 - Iscrizione all'Albo

Art. 6 - Aggiornamento e Cancellazione dall'Albo

Titolo 3 - Concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio

Art. 7 - Oggetto

Art. 8 - Principio di tutela delle entrate in materia di contributi comunali

Art. 9 - Tipologia di procedura per il riconoscimento del contributo

Art. 10 - Decadenza dai benefici

Art. 11 - Criteri generali per la concessione dei contributi ordinari

Art. 12 - Disposizioni generali

Titolo 4 - Disposizioni Finali

Art. 13 - Oneri a carico dei beneficiari

Art. 14 - Abrogazione



Titolo 1 - Principi e Finalità

Art. 1 - Principi

Il Comune riconosce e promuove il valore etico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni aggregative prive di finalità di lucro, sindacali o politiche. Promuove, inoltre, il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico, di rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini e di esponenzialità della volontà civica.

Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dagli organismi associativi senza scopo di lucro aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, architettonico, artistico e comunque tese al bene comune e al progresso della società civile e della sussidiarietà.

Art. 2 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici ed altre agevolazioni in favore di gruppi, comitati, associazioni, fondazioni, enti, istituzioni e privati od altri organismi associativi privi di scopo di lucro, finalità sindacali o politiche che svolgano servizi di interesse generale comunque tesi al bene comune e al progresso della società civile.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, l'intervento del Comune che riconosce i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:

a) per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, di promozione e tutela del patrimonio naturale, artistico, storico o comunque riconducibili alle finalità indicate dallo Statuto comunale e che il Comune realizza, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione, attraverso altri Enti, Istituzioni, Associazioni ed anche privati, in quanto interessanti la popolazione amministrata. Rientra nelle suddette finalità anche il sostegno verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità quale testimonianza di solidarietà della comunità pasianese verso le stesse.

b) per "concessione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà comunale o la fruizione di un servizio a titolo gratuito o a tariffa agevolata, nonché la consegna di vantaggi economici di modico valore. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" senza concessioni in denaro.



Comune di Pesian di Prato

c) per “concessione del patrocinio morale” si intende il carattere “morale” di una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Pesian di Prato con riguardo ad iniziative di terzi, riconducibili alle finalità indicate dallo Statuto comunale e reputate meritevoli in quanto volte ad elevare il senso della comunità pasianese per particolare pregio ed utilità che le caratterizza sotto il profilo dell’interesse pubblico e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.

Titolo 2 - Albo delle Associazioni

Art. 4 - Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni

E’ istituito l’Albo Comunale delle Associazioni operanti sul territorio del Comune di Pesian di Prato, allo scopo di facilitare i rapporti tra queste e l’Amministrazione Comunale; tali rapporti devono essere improntati a criteri di collaborazione, trasparenza, partecipazione e imparzialità.

L’Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l’Amministrazione valorizza le libere forme associative, così come previsto dall’art. 54 dello Statuto Comunale.

L’iscrizione all’Albo è presupposto necessario per usufruire dei contributi ordinari, dei servizi, delle strutture comunali e di quant’altro previsto dal presente regolamento e non è sostitutiva di altre iscrizioni ad albi o registri.

Possono iscriversi all’Albo tutti gli Enti del Terzo Settore che agiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, educativo, sportivo, civile con attività ed eventi a favore della collettività dei cittadini di Pesian di Prato.

Art. 5 - Iscrizione all'Albo

Per ottenere l’iscrizione all’albo, le Organizzazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere costituite nelle forme previste dalla normativa vigente in materia;
- operare ed avere la sede legale, e/o operativa, e/o filiale, e/o succursale nel territorio comunale”;
- non avere fini di lucro;
- operare nell’ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

L’iscrizione, disposta con provvedimento dell’Ufficio competente, è concessa a domanda degli interessati, entro 30 giorni dal deposito della richiesta.

La domanda d’iscrizione, a firma del presidente/legale rappresentante, deve essere inoltrata a:



Comune di Pesian di Prato

COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Area Affari Generali tramite consegna diretta al Protocollo o posta elettronica certificata istituzionale, e deve indicare :

- a. i principali estremi identificativi dell'organizzazione (denominazione, sede, referente, recapito telefonico e di posta elettronica, PEC, codice fiscale/partita IVA);
- b. le finalità e l'ambito settoriale di operatività;
- c. eventuale possesso di iscrizione ad albi regionali e/o provinciali previsti dalla Legge;
- d. connotazione dell'operatività sul territorio pasianese;
- e. indirizzo della sede legale nel territorio comunale.

Alla domanda di iscrizione vanno allegati:

- a. breve resoconto dell'attività svolta, stabilmente nel Comune di Pesian di Prato nell'ultimo anno, ad eccezione delle Associazioni di nuova costituzione;
- b. atto costitutivo e Statuto;
- c. iscrizione a Ente/Federazione/altro;
- d. fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante;
- e. scheda informativa o altro documento che dimostri in modo certo il possesso dei requisiti di cui sopra.

Art. 6 - Aggiornamento e Cancellazione dall'Albo

Le associazioni sono tenute a presentare al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sul mantenimento dei requisiti d'iscrizione e sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.

Le organizzazioni che nell'anno precedente hanno beneficiato di contributi comunali ordinari, allegano alla relazione di cui al comma uno il rendiconto economico/finanziario dell'anno precedente come da allegato al presente regolamento, corredato da approfondimento illustrativo in merito all'utilizzo del contributo concesso, avendo specifico riguardo alla ricaduta sociale sul territorio pasianese.

La cancellazione dall'albo delle associazioni è disposta dalla Giunta Comunale, previo contraddittorio con l'organizzazione coinvolta e avviene nei seguenti casi:

- a. mancato adempimento da quanto previsto nelle precedenti disposizioni;
- b. richiesta diretta dell'Associazione;
- c. decadenza anche da uno solo dei requisiti d'iscrizione;
- d. quando l'Associazione incorra in grave violazione degli obblighi posti a suo carico dalle prescrizioni in materia di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, utilizzo strutture e/o servizi comunali;
- e. quando si riscontri che l'attività dell'Associazione non corrisponda ai fini dichiarati.

Titolo 3 - Concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio



Comune di Pesian di Prato

Art. 7 - Oggetto

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative e opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento, entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

Art. 8 - Principio di tutela delle entrate in materia di contributi comunali

L'erogazione del contributo avviene nel rispetto del principio di garanzia della riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie dell'Ente.

Il responsabile del procedimento di erogazione del contributo ai fini della liquidazione deve verificare quanto dichiarato dal richiedente in merito all'esistenza di debiti di qualsiasi natura da parte del beneficiario nei confronti del Comune o delle società partecipate dall'Ente. Qualora sussista un debito certo e non contestato nei confronti dell'Ente, il responsabile del procedimento destina parzialmente o totalmente l'importo del contributo alla relativa entrata.

Qualora, invece, sussista un debito certo e non contestato nei confronti di una partecipata dall'Ente, il responsabile del procedimento sospenderà l'erogazione del contributo fino alla definizione della posizione debitoria del richiedente.

Art. 9 - Tipologia di procedura per il riconoscimento dei contributi

Il Comune di Pesian di Prato, al fine di valorizzare l'Associazionismo locale e contribuire alla crescita civile, sociale e culturale della comunità, programma la concessione di contributi e vantaggi economici a favore dei soggetti di cui al precedente art. 3 comma 1 lett. a).

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento sono riconosciuti dalla Giunta Comunale per eventi di particolare importanza per la comunità locale coerente con gli indirizzi politici contenuti nei documenti di programmazione dell'Ente. La Giunta Comunale definisce con lo stesso provvedimento le motivazioni e la misura della contribuzione comunale per ciascun evento o attività.

E' possibile la concessione di contributi straordinari a favore di Associazioni aventi sede fuori dal Comune di Pesian di Prato e non iscritte all'Albo, qualora organizzino manifestazioni sul territorio, nelle quali si evidenzi un interesse pubblico a sostegno della cittadinanza pasianese.

I benefici, concessi dalla Giunta Comunale, sono classificabili in:

- a. contributi ordinari, a sostegno dell'attività annuale svolta dalle organizzazioni;
- b. contributi straordinari, a sostegno di iniziative, in cui si evidenzi un interesse pubblico;
- c. vantaggi economici;
- d. patrocinio.



a. CONTRIBUTI ORDINARI

Le Associazioni e le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni possono presentare domanda di contributo ordinario in ordine a specifici progetti che interessino la cittadinanza e che si svolgano nel territorio comunale. Le domande, sottoscritte dal presidente/legale rappresentante, devono essere inoltrate a:

COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Area Affari Generali tramite consegna diretta al Protocollo o posta elettronica certificata istituzionale, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, corredate dalla seguente documentazione:

- a) programma annuale delle iniziative a cui si riferisce la richiesta di contributo, indicando le finalità, il periodo ed il luogo di svolgimento;
- b) preventivo economico, dal quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.

L'assegnazione dei contributi ordinari, sulla base dello stanziamento annuale, è disposta dal Responsabile del Servizio sulla base delle direttive – indirizzi che darà la Giunta Comunale.

Il contributo assegnato verrà erogato a seguito di presentazione di rendicontazione progettuale ed economica delle attività effettivamente svolte nell'anno da presentare, a pena di decadenza del contributo stesso, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Eventuali domande di contributo presentate oltre il termine del 30 aprile verranno valutate dalla Giunta comunale.

Il Responsabile del Servizio dopo aver effettuato l'istruttoria, valutato la regolarità della documentazione presentata e verificato l'insussistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Ente e/o di sue società partecipate, ammette a liquidazione il contributo in un'unica soluzione.

b. CONTRIBUTI STRAORDINARI

Possono accedere alla concessione di contributi economici i soggetti di cui al precedente art. 3 comma 1 lett. a), operanti in settori particolarmente significativi, esclusi i partiti ed i movimenti politici e le organizzazioni sindacali, sulla base di specifici progetti o azioni ritenuti meritevoli dalla Giunta Comunale. Le domande, sottoscritte dal presidente/legale rappresentante devono essere inoltrate a:

COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Area Affari Generali tramite consegna diretta al Protocollo o posta elettronica certificata istituzionale, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa e devono riportare i seguenti dati:

- a. le generalità del richiedente;
- b. l'oggetto dell'iniziativa, corredato dal progetto dettagliato da cui si possano rilevare i tempi di attuazione – il grado di coinvolgimento dei cittadini – il costo complessivo;
- c. l'importo richiesto per il contributo straordinario;
- d. dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che il richiedente non svolge prevalentemente attività commerciali.

I contributi straordinari sono determinati dal Responsabile del Servizio sulla base delle direttive –



indirizzi che darà la Giunta Comunale di volta in volta nei casi specifici.

Per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri benefici di diversa natura quali i lavori di manutenzione, l'entità dei contributi sono concordati con l'Amministrazione comunale, e devono comprendere le spese sostenute per i lavori con esclusione dell'impiego lavorativo delle persone che eseguono materialmente la prestazione.

Nessun contributo deve mai costituire fonte di lucro per il beneficiario.

Il rendiconto, unitamente all'allegata documentazione di spesa per la quale è stata ottenuta la concessione del contributo, dovranno essere presentate, a pena di decadenza del contributo stesso, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

Dal rendiconto deve emergere che il contributo ha alimentato le spese e non ha costituito fonte di lucro, pena revoca del contributo stesso.

Il Responsabile del servizio competente, dopo aver effettuato l'istruttoria, valutato la regolarità della documentazione presentata e verificato l'insussistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Ente e/o di sue società partecipate, ammette a liquidazione il contributo.

c. VANTAGGI ECONOMICI

Possono accedere alla concessione di vantaggi economici (utilizzo di spazi, strutture e/o attrezzature di proprietà del Comune, etc...) organismi, anche non iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni, esclusi i partiti ed i movimenti politici e le organizzazioni sindacali, relativamente ad attività, azioni o iniziative ritenuti meritevoli dalla Giunta Comunale. Le domande, sottoscritte dal presidente/legale rappresentante devono essere presentate corredate dall'indicazione di quanto si richiede (immobili, attrezzature, spazi, servizi, etc...) nonché da un programma dettagliato dell'attività/iniziativa a cui si riferisce la richiesta, con la precisazione delle finalità, del periodo e del luogo di svolgimento. Le domande relative ad iniziative devono essere inoltrate a:

COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Area Affari Generali tramite consegna diretta al Protocollo o posta elettronica certificata istituzionale, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa stessa.

d. PATROCINIO

Il patrocinio rappresenta una manifestazione di apprezzamento dell'Amministrazione comunale ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, sportive, scientifiche, etc. Può essere concesso per iniziative promosse preferibilmente da Enti e Associazioni. Non è invece concedibile per iniziative di carattere commerciale o per sostenere attività d'impresa. La richiesta di patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'iniziativa e sottoscritta dal presidente/legale rappresentante dell'Ente, dell'Associazione o dell'Organizzazione richiedente. Il patrocinio viene concesso con deliberazione della Giunta Comunale ed è riferito alla singola iniziativa, non si estende automaticamente ad altre iniziative, seppur analoghe o affini, e non può essere accordato in via permanente. Il logo istituzionale deve essere rappresentato in maniera corretta e vigilata in tutti gli strumenti comunicativi dell'evento nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente regolamento e di quelle, grafiche e di evidenza, consegnate al richiedente



Comune di Passignano del Prato

contestualmente alla concessione del patrocinio. L'Amministrazione Comunale può revocare il patrocinio quando il logo sia utilizzato in maniera non conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine del Comune o contengano messaggi offensivi del pudore e della morale pubblica. Nessuno può utilizzare il logo del Comune senza essere autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale. Qualora il logo del Comune venisse utilizzato impropriamente, senza la preventiva concessione del patrocinio, l'Amministrazione Comunale si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto, valutando, se del caso, eventuali altre azioni a tutela della propria immagine.

Art. 10 - Decadenza dai benefici

Decadono dal beneficio delle sovvenzioni o dei contributi i destinatari che:

- a. non effettuino l'attività programmata oggetto della concessione;
- b. non realizzino l'iniziativa oggetto della concessione o modifichino sostanzialmente il programma della stessa;
- c. non presentino la documentazione nel termine prescritto senza giustificato motivo;
- d. nell'ipotesi in cui a seguito di controllo risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non sia veritiera;
- e. quando il contributo sia fonte di lucro per il beneficiario.

Nelle suddette situazioni il beneficiario non ha diritto all'erogazione del contributo.

La dichiarazione di decadenza dal beneficio è pronunciata dal Responsabile di Servizio competente, sentito il destinatario del contributo e/o sovvenzione.

Art. 11 - Criteri generali per la concessione dei contributi ordinari

La definizione della priorità ed entità del contributo ordinario o del beneficio economico sarà definita sulla base della valutazione delle domande di contributo, pervenute e dichiarate ammissibili, sulla base dei seguenti criteri:

- a) Sede in strutture comunali a titolo gratuito o a pagamento o sede propria;
- b) Attività e iniziative programmate a favore di minori, giovani, anziani e diversamente abili;
- c) Iniziative e progetti promossi, coordinati e realizzati da più soggetti/associazioni;
- d) Rapporto tra soci residenti e non residenti sul totale degli iscritti/tesserati;
- e) Capacità di reperire forme di autofinanziamento;
- f) Affidabilità, puntualità e diligenza nelle rendicontazioni e nell'utilizzo di beni della comunità in occasione di precedenti contributi;
- g) Riscontro a richieste di collaborazione avanzate dall'Amministrazione Comunale



PARAMETRO		PUNTEGGIO PARAMETRO		
		0	5	10
a	Sede in strutture comunali a titolo gratuito o a pagamento o sede propria	Sede in strutture Comunali a titolo gratuito	Sede in strutture Comunali a pagamento	Sede propria
b	Attività e iniziative programmate a favore di minori, giovani, anziani e diversamente abili	Coinvolgimento di un solo target	Coinvolgimento di due o tre target	Coinvolgimento di tutti e quattro target
c	Iniziative e progetti promossi, coordinati e realizzati da più soggetti/associazioni	Unico soggetto	Due o tre soggetti	Oltre tre soggetti
d	Rapporto tra soci residenti e non residenti sul totale degli iscritti/tesserati	<35%	36% > <70%	>71%
e	Capacità di reperire forme di autofinanziamento	<5%	6% > < 50%	>51%
f	Affidabilità, puntualità e diligenza nelle rendicontazioni e nell'utilizzo di beni della comunità in occasione di precedenti contributi	Sufficiente	Buona	Ottima
g	Riscontro a richieste di collaborazione avanzate dall'Amministrazione Comunale	NO		SI

Art. 12 - Disposizioni generali

Nella presentazione della domanda di concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio, qualora la documentazione presentata fosse incompleta, per l'integrazione dell'istanza verrà assegnato un termine perentorio di 10 giorni a decorrere dalla data di invio della mail o della PEC da parte dell'Ufficio competente. Decorso infruttuosamente tale termine la domanda non sarà accolta.

Nel caso in cui da rendiconto si verifichi un avanzo inteso come maggior somma di contributo assegnato rispetto alla spesa sostenuta, l'Amministrazione si riserva la possibilità di rideterminare il contributo stesso. E' prevista una franchigia pari ad € 500.00.

Titolo 4 - Disposizioni Finali



Art. 13 - Oneri a carico dei beneficiari

I soggetti che ricevono dal Comune di Pesian di Prato contributi e/o patrocini e/o altri vantaggi economici di cui al presente regolamento, sono tenuti a riportare sempre lo stemma del Comune su tutto il materiale e su tutti i mezzi di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione delle iniziative citate, unitamente alle diciture con il patrocinio del Comune di Pesian di Prato oppure, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Pesian di Prato, in caso di contestuale concessione di contributo e di vantaggio economico.

Art. 14 - Abrogazione

- Il presente Regolamento abroga il precedente regolamento per la concessione di contributi comunali, altri benefici economici e patrocini approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 95 del 13 ottobre 2001 e modificato dalle successive:
- delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 14.12.2001
- delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 17.04.2008
- delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 08.11.2010
- delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05.11.2015
- delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 24.02.2017
- delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 15.02.2019
- delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 29.12.2019